



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0010669 P-4.17.1.7.4
del 29/02/2016



13465675

All'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46
00186 Roma

e, p.c.: All'UPI - Unione delle Province d'Italia
Piazza Cardelli, 4
00186 Roma

Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Via Parigi, 11
00185 Roma

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: Assunzioni e mobilità della polizia municipale

Come noto, l'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che, in relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale¹, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite con il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14 settembre 2015.

Nella fase di inserimento della domanda di personale soprannumerario da ricollocare mediante procedure di mobilità, le città metropolitane e le province hanno tenuto conto del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali².

Lo stesso articolo 5, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 770, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che, qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e

¹ di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

² nel rispetto dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

UBA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità

il relativo personale³ presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato.

Il successivo comma 6 dell'articolo 5, al fine di garantire la ricollocazione del predetto personale, dispone che *"è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili."*

Dai dati acquisiti dal portale «Mobilita.gov.it», a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, si rileva che, in attuazione della normativa sopra richiamata e delle procedure definite dal citato DM del 14 settembre 2015, per alcune regioni non è presente personale di polizia provinciale in soprannumero o da ricollocare.

Si tratta, al momento, delle seguenti regioni:

BASILICATA
EMILIA ROMAGNA
MARCHE
LAZIO
PIEMONTE
VENETO

L'articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 prevede che *"Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la*

³ nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge n. 56 del 2014.

WBG



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità

semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, nonché dell'infungibilità dei profili di polizia municipale rispetto al restante personale interessato alla ricollocazione, si comunica, in applicazione del predetto comma 234, che esclusivamente **per gli enti locali delle sopra indicate regioni:**

- sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di polizia municipale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016;
- le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale **da tutte le amministrazioni** rimangono destinate al processo di ricollocazione del restante personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015;
- sulle annualità anteriori al 2015, ove vi siano risorse disponibili, nel rispetto della legge, sono ripristinate, secondo il proprio fabbisogno, le facoltà di assunzione di polizia municipale;
- le assunzioni a tempo determinato e la mobilità riferite alla polizia municipale potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilà